

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1320)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 2586)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 DICEMBRE 1960

**Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, è stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

#### Art. 2.

La maggiore spesa di lire 40 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.